

## **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, del glossario di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. XX del XX e dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. XX del XX.

2. Ai fini del presente decreto, per "sottoscrizione elettronica" si intende l'apposizione della firma elettronica qualificata o della firma digitale.